

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 145/CGF (2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 20 dicembre 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Mauro Sferrazza, Avv. Laura Vasselli, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; – Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL’A.C.R. MESSINA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA MESSINA/MELFI DEL 16.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 60/DIV del 19.11.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C.R. Messina S.r.l. di Messina, riduce a € 5.000,00 la sanzione dell’ammerda inflitta.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL’A.C.R. MESSINA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A TUTTO IL 31.3.2014 INFLITTA AL SIG. FERRIGNO FABRIZIO SEGUITO GARA MESSINA/MELFI DEL 16.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 60/DIV del 19.11.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C.R. Messina S.r.l. di Messina.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BARLETTA/VIAREGGIO DEL 16.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 60/DIV del 19.11.2013)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla S.S. Barletta Calcio S.r.l. di Barletta, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELLA S.S. CHIETI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DALENO GIULIO SEGUITO GARA MARTINA FRANCA/CHIETI CALCIO DELL’8.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 74/DIV del 10.12.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Chieti Calcio S.r.l. di Chieti. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 20 dicembre 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete